



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI – TARI

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **Settembre**, alle ore **21:10**, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in **videoconferenza**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO	X	
5	VERDINI SERENA	X		14	SAVINO FEDERICO	X	
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta, collegati anch'essi in videoconferenza, gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con proprio decreto del 23.03.2020 e s. m.i. , essendo presenti n. **17**..Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- le direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI) vigenti a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), si ritiene opportuno approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020, che recepisca altresì le modifiche normative nel frattempo intervenute;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 40 articoli e tre allegati, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Appurato che:

- la maggior parte delle disposizioni regolamentari riproducono quelle già contenute nel regolamento IUC, - componente TARI, in vigore sino al 31/12/2019 che, a loro volta, si recepiscono quanto disciplinato dalle disposizioni normative contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013. In particolare quelle riferite al presupposto per l'applicazione della tassa (art. 2), la definizione di rifiuto ed assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 3), il soggetto attivo ed i soggetti passivi (art.4), i locali e le aree scoperte soggette al tributo (art. 5), i

locali e le aree scoperte non soggette al tributo (art. 6), la determinazione della superficie tassabile (art. 7), la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e relative riduzioni superficiali (art. 8), la previsione di riduzioni proporzionali al quantitativo di rifiuti assimilati avviati al recupero in modo autonomo (art. 9), la determinazione della tariffa del tributo (art. 10), la disciplina speciale per le istituzioni scolastiche statali (art. 11), l'articolazione delle tariffe del tributo (art. 14), le tariffe delle utenze domestiche (art. 15), le tariffe delle utenze non domestiche, - ad eccezione delle modalità di determinazione delle tariffe per gli ambulanti (art. 16), l'obbligazione tributaria (art. 17), le riduzioni per il mancato svolgimento del servizio (art. 18), le riduzioni per le zone non servite (art. 19), le riduzioni per le utenze domestiche (art. 20), le riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche (art. 21), le riduzioni per le utenze non domestiche (art. 22), il cumulo delle riduzioni (art. 24), il finanziamento delle riduzioni e delle agevolazioni (art. 25), il tributo giornaliero (art. 26), la disciplina del TEFA - ad eccezione del recepimento delle disposizioni normative relative al suo riversamento, nel frattempo intervenute (art. 27), la dichiarazione (art. 29), i rimborsi e la compensazione (art. 30), la disciplina del funzionario responsabile (art. 31), le verifiche e gli accertamenti (art. 32), le sanzioni e gli interessi (art. 33), l'accertamento con adesione (art. 34), il contenzioso (art. 36) ed il trattamento dei dati personali (art. 37);

- vengono recepiti o richiamati i criteri dettati con le deliberazioni ed i provvedimenti dettati dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) in tema di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (art. 12), di predisposizione, validazione ed approvazione del piano finanziario (art. 13) e relativi ai contenuti minimi degli avvisi di pagamento TARI, in base alle disposizioni sulla trasparenza (art. 28);
- sono ridefinite le specificità del calcolo delle tariffe delle categorie dei banchi mercatali, atteso che il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti approvato da ARERA non consente più la determinazione a priori del costo del servizio direttamente imputabile a tali categorie (come invece avveniva fino allo scorso anno), la ripartizione del gettito della TARI viene calcolato unitariamente alle altre categorie di utenze non domestiche, ma per garantire il corrispondente introito di tale gettito (ovverossia il costo a loro imputabile) è ulteriormente ripartito tenendo conto delle tipicità del calcolo delle tariffe giornaliere; con tale sistema viene garantita l'equa distribuzione dei costi/del gettito TARI fra tutte le utenze non domestiche (art. 16);
- l'art. 23, nel confermare le agevolazioni economiche-sociali già previste nel precedente art. 48 del regolamento IUC ha:
 - a) recepito le modifiche normative sopravvenute: l'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 prevede condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, demandando le relative modalità attuative a successivi provvedimenti, non ancora emanati; in coerenza con le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della deliberazione ARERA n. 158/2020, che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del bonus sociale TARI di cui all'art. 57bis sopra citato, ha stabilito che possano essere riconosciute riduzioni alle utenze domestiche economicamente svantaggiate che già usufruiscono del bonus sociale luce e/o gas e/o acqua, viene prevista una riduzione del 10% della TARI per i nuclei familiari con almeno 4 (quattro) figli a carico, il cui indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E. in corso di validità evidenzia un valore compreso tra 14.000,01 Euro e 20.000,00 Euro (unico requisito migliorativo rispetto alle agevolazioni per disagio economico-sociale già previste dal Comune);
 - b) previsto che, qualora le agevolazioni disciplinate dall'art. 23 riferite alle utenze domestiche dovessero risultare non conformi o incompatibili con le disposizioni che verranno emanate per dare attuazione all'art. 57-bis comma 2 del DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019, si intenderanno automaticamente abrogate; nel caso invece in cui le agevolazioni previste per le utenze domestiche dal presente articolo risultassero ancora applicabili, con deliberazione della Giunta Comunale saranno adottate le disposizioni di coordinamento tra la futura norma statale e quella comunale, ferma restando che troverà applicazione la norma più favorevole per il contribuente;
 - c) ha esteso anche al 2020 la riduzione dell'1,5% per le utenze ubicate nelle zone 1 e 2 individuate dal soggetto gestore ai fini dell'effettuazione del servizio, in cui la raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolta quindicinalmente anziché settimanalmente, atteso che,

causa l'emergenza epidemiologica in atto, è stata momentaneamente sospesa l'estensione di tale sperimentazione ad altre zone del territorio;

- d) in deroga alle misure di tutela per le utenze non domestiche previste con deliberazione dell'ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, per il solo anno 2020, sono previste agevolazioni per le utenze non domestiche che, a seguito delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito il lock down. Nello specifico viene riconosciuta la riduzione del 25% della TARI per tutte le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere parzialmente o totalmente l'attività a seguito di provvedimenti statali o locali e la riduzione del 18% per le utenze non domestiche non sottoposte a sospensione dell'attività a seguito di provvedimenti nazionali o locali, ma che abbiano autonomamente deciso la momentanea sospensione della stessa;

La soluzione proposta:

- è più favorevole per i contribuenti rispetto alle riduzioni previste con delibera ARERA n. 158/2020, in quanto le riduzioni sono applicate sia alla parte fissa sia alla parte variabile della TARI;
- è di più semplice applicazione;
- è più equa, in quanto essendo applicata a valle rispetto al calcolo delle tariffe (e non sui coefficienti Kd come previsto da ARERA) e finanziata con risorse della fiscalità generale, evita che il costo delle agevolazioni sia distribuito sulle altre utenze non domestiche.

Al fine di contemperare l'opportunità di concedere la riduzione del 25% d'ufficio - sulla scorta del codice ATECO dell'attività principale risultante alla Camera di Commercio al 1° gennaio 2020 - con il regime quadro della disciplina derogatoria in materia di aiuti di Stato, dettata dagli articoli da 53 a 65 del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, è previsto che entro il termine perentorio del 15 dicembre 2020 le utenze che usufruiranno di tali riduzioni d'ufficio dovranno presentare autocertificazione sugli appositi moduli predisposti dagli uffici, attestante di non essere beneficiari di aiuti di stato per importi complessivamente superiori alle soglie massime consentite. Contestualmente, è prevista la presentazione di apposita autocertificazione attestante di non essere ricomprese tra le attività, funzionali ad assicurare le filiere di cui all'allegato 1 del DPCM 22/3/2020, ovvero agli ulteriori provvedimenti nazionali o locali con i quali è stata disposta la sospensione, che hanno continuato ad esercitare, previa apposita comunicazione alla Prefettura. La riduzione del 18% verrà invece applicata su richiesta documentata degli interessati, corredata dall'autocertificazione di cui sopra, da presentarsi entro il termine perentorio del 15 dicembre 2020;

- e) ferma restando la presentazione della summenzionata autocertificazione, è prevista l'esenzione d'ufficio dalla TARI dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che già usufruiscono dell'esenzione della TOSAP per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 181 comma 1 DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020;
- f) ferma restando la presentazione della summenzionata autocertificazione, è prevista l'esenzione d'ufficio dalla TARI giornaliera dal 1° marzo al 30 aprile 2020 per i titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che, ai sensi dell'art. 181 comma 1bis del DL n. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, già usufruiscono dell'esenzione della TOSAP per lo stesso periodo;

- in tema di riscossione, l'art. 28, recepisce le disposizioni della deliberazione ARERA n. 444/2019 in tema di trasparenza e quelle dell'art. 15bis *del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019*, concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.

Viene poi eliminata la cadenza bimestrale delle 4 rate ancora previste e per il solo anno 2020, sono richiamate le scadenze e le modalità di pagamento previste con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020 e delle successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 43 del 5 marzo 2020 (sospensione pagamento prime due rate utenze non domestiche) e n. 49 del 12 marzo 2020 (sospensione prima rata utenze domestiche). Al fine di rimettere in termini eventuali

pagamenti non effettuati a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto e delle misure poste in essere per il suo contenimento, è stata altresì prevista la facoltà del contribuente di versare il tributo dovuto per l'acconto in unica soluzione entro la scadenza del saldo (2 DICEMBRE 2020);

- per quanto attiene la riscossione coattiva, nell'art. 35 vengono richiamate le novità introdotte dall'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, disciplinanti l'accertamento esecutivo, che presuppone l'avvio della riscossione coattiva senza preventiva notificazione della cartella esattoriale, avendo l'avviso di accertamento già natura di atto precettivo.

Appurato che, ai sensi dell'art. 23 c. 14 del nuovo regolamento TARI, le agevolazioni di cui allo stesso articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Rilevato in proposito che il presunto minor gettito e corrispondente maggior costo delle nuove agevolazioni disposte con l'art. 23 commi 1 lettera c), 9, 12 e 13 del nuovo regolamento TARI, potrà trovare copertura con l'utilizzazione del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del DL 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, fatta salva l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero dell'esercizio 2019, qualora l'utilizzazione del predetto fondo non risultasse possibile alla luce di intervenuti chiarimenti normativi o ministeriali in senso contrario; si provvederà a tale fine con apposita variazione di bilancio da adottarsi entro il termine per la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 TUEL;

Richiamate le disposizioni contenute negli artt. da 53 a 65 del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, concernenti il regime quadro della disciplina derogatoria in materia di aiuti di Stato a seguito della situazione emergenziale in atto e dato in proposito atto che, previa conclusione delle verifiche del caso ancora in corso, si provvederà tempestivamente alle registrazioni ed al monitoraggio previsti dalla normativa di settore;

Richiamati :

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Appurato che l'art. 107 comma 2 del DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020 e s.m.i. ha stabilito che, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre ed al 16 novembre;

Dato atto che con l'art.107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge ,procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° *lett b)*, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di modifica del regolamento comunale, come da verbale in atti n. 19 del 16 settembre 2020;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 18 settembre 2020, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso,

Propone al Consiglio Comunale

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 40 articoli e n° 3 allegati, che si allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il presente atto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, la deliberazione ed il regolamento allegato;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentirne la successiva determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 in conformità ai dispositivi dello stesso.

* * *

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Con 11 voti favorevoli e 6 astenuti (Doria, Savino, Ciconte, Pasteris, Marocco e Cipolla)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione

con 11 voti favorevoli e 6 astenuti (Doria, Savino, Ciconte, Pasteris, Marocco e Cipolla) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente